

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2024.142

Sentenza del 15 gennaio 2025

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dagli avv. Nadir Guglielmoni e Beatriz
Cardoso Teixeira,

Ricorrente

contro

**UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,**

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
alla Repubblica Ceca

Estradizione semplificata (art. 54 AIMP)

Visti:

- la segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) del 26 agosto 2024, con la quale SIRENE Repubblica Ceca ha richiesto l'arresto in vista di estradizione di A. condannato in quel Paese a 5 anni e 6 mesi di reclusione per reati patrimoniali (v. act. 7.1);
- l'ordinanza di arresto provvisorio del 26 novembre 2024 emessa dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG; v. act. 7.3);
- l'arresto di A. avvenuto il 26 novembre 2024 ad opera della Polizia cantonale in territorio di Collina d'Oro/Montagnola (v. act. 7.4, pag. 2);
- il verbale d'interrogatorio del medesimo giorno dinanzi al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), in occasione del quale A. ha espresso il proprio consenso alla sua estradizione semplificata alla Repubblica Ceca (v. act. 7.4, pag.5);
- lo scritto del 27 novembre 2024, con il quale l'UFG ha comunicato al Ministero della giustizia della Repubblica Ceca quanto sopra, autorizzando la consegna del predetto (v. act. 7.5 e 7.6);
- la e-mail del 27 novembre 2024, mediante la quale l'avv. Beatriz Cardoso Teixeira ha chiesto all'UFG la concessione di un permesso di visita di A., al fine di potere formalizzare con quest'ultimo il mandato a suo favore in questa vicenda (v. act. 7.7);
- la e-mail dello stesso giorno, con la quale l'UFG ha informato l'avv. Beatriz Cardoso Teixeira che A. era già rappresentato da un legale nella presente procedura di estradizione (v. act. 7.8);
- gli ulteriori scambi di e-mail del medesimo giorno (v. act. 7.9 e segg.);
- lo scritto del 28 novembre 2024, con il quale l'avv. Beatriz Cardoso Teixeira ha informato l'UFG che A. ha sottoscritto una procura in suo favore nonché revocato il suo consenso all'extradizione semplificata, chiedendo la sospensione della procedura di estradizione (v. act. 7.14);
- lo scritto del 4 dicembre 2024, con il quale l'avv. Beatriz Cardoso Teixeira ha sollecitato *“il rilascio di una decisione formale in merito all'accoglimento della revoca alla rinuncia all'attuazione della procedura d'extradizione da parte del mio mandante, che egli conferma in ogni caso di impugnare - con effetti ex tunc - per vizi della volontà, per le ragioni già evocate e che potranno se del caso essere ulteriormente precisate nel prosieguo”* (act. 7.15);

- lo scritto del 5 dicembre 2024, mediante il quale l'UFG ha comunicato all'avv. Beatriz Cardoso Teixeira che *“la revoca del consenso all'estradizione del 28 novembre 2024 è tardiva, poiché comunicata dopo che l'UFG aveva già formalmente autorizzato l'estradizione del suo cliente alla Repubblica Ceca. Nemmeno si ravvisano vizi della volontà nel verbale steso innanzi alla competente autorità giudiziaria ticinese il 26 novembre 2024 che possano portare all'annullamento delle sue dichiarazioni, nota bene rese in presenza di un legale che assistiva il suo cliente”* (act. 7.16);
- il reclamo del 6 dicembre 2024 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con cui A., oltre a postulare la concessione dell'effetto sospensivo, ha chiesto che la decisione del 5 dicembre 2024 sia *“annullata e riformata nel senso che viene riconosciuta la revoca del consenso all'attuazione della procedura formale di estradizione da parte del signor A.* (act. 1, pag. 8);
- l'avviso di ricorso del 9 dicembre 2024 al MPC, con cui questa Corte ha preso atto e comunicato che il gravame ha automaticamente effetto sospensivo in base agli art. 21 cpv. 4 e 80/ cpv. 1 AIMP e alla relativa giurisprudenza (v. act. 2);
- la risposta del 17 dicembre 2024, con il quale l'UFG ribadisce il contenuto dello scritto impugnato (v. act. 7);
- la replica del 13 gennaio 2025, con la quale il ricorrente conferma le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 11).

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che in ambito estradizionale, l'art. 54 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) prevede che se, secondo il verbale steso da un'autorità giudiziaria, la persona perseguita rinuncia esplicitamente all'attuazione della procedura d'estradizione, l'Ufficio federale, salvo che speciali considerazioni vi si oppongano, autorizza la consegna;

- che la rinuncia può essere revocata fintanto che l'Ufficio federale non abbia autorizzato la consegna (art. 54 cpv. 2 AIMP);
- che l'estradizione semplificata ha gli stessi effetti di un'estradizione e soggiace alle medesime condizioni, precisato che lo Stato richiedente dev'esserne reso attento (art. 54 cpv. 3 AIMP);
- che un ricorso contro l'autorizzazione alla consegna è possibile allorché l'estradando invoca l'assenza del suo consenso, segnatamente in caso di errore (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2018.6 del 10 gennaio 2018 consid. 2.2; LUDWICZAK GLASSEY, Loi sur l'entraide pénale internationale, Petit commentaire, 2024, n. 11 ad art. 54 AIMP);
- che l'autorità di ricorso deve determinare se l'UFG ha agito in violazione del principio della buona fede (v. *ibidem*);
- che, in concreto, il ricorrente, in occasione del suo interrogatorio dinanzi al MP-TI del 26 novembre 2024, ha chiaramente rinunciato alla procedura formale di estradizione, acconsentendo alla procedura semplificata (v. act. 7.4, pag. 5);
- che, in data 27 novembre 2024, l'UFG ha formalmente autorizzato la consegna del predetto alle autorità ceche per l'esecuzione di una pena privativa della libertà di 5 anni e 6 mesi basata su una sentenza del Tribunale di Praga del 31 agosto 2022 per reati contro il patrimonio (v. act. 7.5);
- che, in seguito a una sostituzione del suo patrocinatore, il ricorrente, in data 28 novembre 2024, ha comunicato all'UFG di non volere più aderire all'estradizione semplificata, revocando quindi il suo consenso (v. act. 7.14);
- che, avendo l'UFG già formalmente autorizzato il giorno prima la sua consegna alle autorità ceche, la revoca del consenso all'estradizione semplificata risulta tardiva;
- che il ricorrente ritiene che il consenso espresso il 26 novembre 2024 dinanzi al MP-TI non sia valido, affermando che il suo interrogatorio si è svolto in presenza di un interprete di lingua tedesca, nonostante egli sia di madrelingua slovacca, questo perché il tedesco è la lingua con cui ha più dimestichezza;
- che, assistito da un avvocato d'ufficio in occasione del suo interrogatorio, egli afferma di aver ritenuto di poter disporre in un secondo momento della possibilità di contattare il suo legale di fiducia per determinarsi sul prosieguo della procedura, non attendendosi che l'autorizzazione alla sua consegna alle autorità estere venisse immediatamente accordata;

- che a suo dire tale tempistica gli avrebbe precluso di avvalersi del diritto di revoca di cui all'art. 54 cpv. 2 AIMP, avendo inoltre l'UFG temporeggiato sulla concessione dei permessi di visita da parte del suo patrocinatore, in violazione dell'art. 6 CEDU;
- che il ricorrente sostiene che *“se i permessi di visita (o quantomeno quelli telefonici) fossero stati concessi, senza indugio, il reclamante sarebbe stato messo nella condizione di revocare immediatamente la sua dichiarazione di rinuncia alla procedura formale di estradizione, peraltro resa in circostanze che non gli hanno permesso di valutarne la portata, per i motivi esposti poc'anzi, e pertanto da considerarsi nulla per vizi della volontà”* (act. 1, pag. 7);
- che l'agire dell'UFG sarebbe *“lesivo della buona fede sulla base del quale deve essere improntato l'agire degli organi di uno Stato di diritto (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.)”* (act. 1, pag. 7);
- che questa Corte rileva che in occasione del suo interrogatorio del 26 novembre 2024 il ricorrente era correttamente rappresentato da un avvocato, con il quale ha potuto conferire liberamente prima di essere sentito (v. act. 7.4, pag. 3 e seg.);
- che avendo egli dichiarato di non capire la lingua italiana e di avere bisogno di un traduttore o di un interprete di lingua tedesca, il MP-TI ha correttamente dato seguito a tale richiesta (v. act. 7.4, pag. 1);
- che dal verbale d'interrogatorio in questione non emerge nessun problema di comprensione linguistica per l'interrogato;
- che l'UFG, alla luce del consenso alla procedura semplificata, abbia autorizzato la consegna alle autorità ceche l'indomani dell'interrogatorio è senz'altro conforme all'obbligo di celerità previsto all'art. 17a cpv. 1 AIMP, per cui il suo comportamento non presta il fianco a critiche e non viola il principio della buona fede (v. anche ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 6a ediz. 2024, n. 434, secondo il quale l'UFG deve autorizzare *immediatamente* la consegna);
- che dovendo verificare l'effettiva esistenza di un mandato a favore dell'avv. Beatriz Cardoso Teixeira – il primo contatto tra quest'ultima e l'UFG è avvenuto il 27 novembre 2024 (v. act. 7.7), mentre l'esistenza di una procura a favore della predetta legale è stata accertata il 28 novembre 2024 (v. act. 7.10) –, l'UFG ha correttamente fornito informazioni sulla procedura all'avv. Beatriz Cardoso Teixeira, dandole la possibilità di visitare l'estraddando, a partire dal 28 novembre 2024 (v. act. 7.10);

- che il ricorrente sostiene che lo scritto dell'UFG del 27 novembre 2024 indirizzato alle autorità ceche non costituirebbe in alcun modo un'autorizzazione formale alla consegna;
- che lo scritto in questione, indirizzato al "Justizministerium" della Repubblica Ceca, che rende peraltro attente le autorità estere al principio della specialità al quale il ricorrente non ha rinunciato (v. act. 7.4, pag. 5 e seg.), costituisce una valida autorizzazione alla consegna emessa dall'autorità preposta in questo ambito (v. art. 17 cpv. 2 AIMP), per cui la censura in questione va respinta;
- che l'insorgente afferma infine che B., unica firmataria dello scritto del 27 novembre 2024, non disporrebbe dei necessari poteri di rappresentanza dell'UFG ai fini dell'autorizzazione alla consegna della persona da estradare;
- che in sede di risposta l'UFG ha dichiarato che *"la direttiva dell'UFG sui poteri di firma del 30 agosto 2019, entrata in forza il 1° settembre 2019, statuisce che i collaboratori giuridici del Settore estradizioni sono legittimati a firmare ogni decisione concernente la procedura di estradizione"* (act. 7, pag. 5), affermazione della cui veridicità questa Corte non ha motivo di dubitare, per cui anche tale censura va disattesa;
- che in sede di replica, il ricorrente afferma che *"l'UFG, allo scopo di ossequiare il termine di 40 giorni di cui all'art. 50 AIMP e scongiurare una richiesta di scarcerazione da parte della difesa, ha richiesto all'autorità estera di trasmettere formale domanda di estradizione, applicando in tal modo la procedura ordinaria e dando quindi per acquisita la revoca del consenso da parte del reclamante"* e che da ciò discenderebbe *"che il reclamo merita accoglimento, anche per acquiescenza da parte dell'UFG"* (act. 11, pag. 4);
- che l'attivazione cautelativa da parte dell'UFG della procedura ordinaria, legata al caso in cui l'estradizione semplificata non potesse avere luogo a seguito di un'eventuale decisione in tal senso da parte della presente autorità, non permette di certo di concludere che esso abbia considerato valida la revoca del consenso da parte del ricorrente e che vi sia acquiescenza al gravame, ma risponde semplicemente alle suddette esigenze di celerità (v. act. 7.25);
- che, visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto;
- che il ricorrente, risultando soccombente, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di fr. 3'000.–, fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli

emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4^{bis} e 5 PA, è posta a suo carico;

- che l'importo in questione è coperto dall'anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato (v. act. 10).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia è fissata a fr. 3'000.– a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 15 gennaio 2025

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Nadir Guglielmoni e Beatriz Cardoso Teixeira
- Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).